

CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

STRUTTURA 4 – SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI GENERALI

Determinazione

n. 72 del 08-07-2021

Registro Generale n. 279

OGGETTO:

Concessione Assegno di Maternità e Assegno Nucleo Famigliare a favore di cittadini richiedenti residenti a Sannazzaro de' Burgondi

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente determinazione, viene pubblicata all'Albo comunale dal

08-07-2021 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi sino al 23-07-2021

Sannazzaro de' Burgondi, li 08-07-2021

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO

F.to Carola Pogliani

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Sannazzaro de' Burgondi, li 08-07-2021

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 4 SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI GENERALI F.to Marinella Fassi

DETERMINAZIONE N. 72 DEL 08-07-2021

OGGETTO: Concessione Assegno di Maternità e Assegno Nucleo Famigliare a favore di cittadini richiedenti residenti a Sannazzaro de' Burgondi

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 4 SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI GENERALI

Premesso che con decreto del Sindaco n. 08 del 20.05.2019 la sottoscritta è stata individuata Responsabile della Struttura 4 Servizi alla Persona e Affari Generali;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse di cui all'art 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. n. 190 del 6 novembre 2012, anche in riferimento agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

Richiamati:

- l'art. 65 della Legge n. 448/98, oggi artt. 74 e 80 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
- Il Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, approvato con D.M. 21.12.2000, n. 452 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Circolare INPS n. 35 del 09/03/2010 relativamente all'Assegno di maternità di base concesso dai Comuni, per quanto concerne i titoli di soggiorno validi per la concessione dell'Assegno;
- la Circolare INPS n. 9 del 22/01/2010 relativamente alla concessione ai titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni;
- la Legge 97/2013, art. 13, relativamente all'estensione del diritto all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori concesso dal Comune ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo;
- la Circolare INPS N. 4 del 15/01/2014 con la quale vengono illustrate le modifiche apportate all'art. 65 della legge n.448/98 dall'art.13, comma 1, della legge n. 97/2013 in riferimento all'estensione ai cittadini di Paesi Terzi che siano soggiornanti di lungo periodo del diritto all'Assegno per il Nucleo familiare erogato dai Comuni di residenza per i nuclei familiari con almeno tre figli minori.
- la Circolare INPS N. 5 del 15/01/2014 relativamente all'interpretazione dell'individuazione dei familiari dei cittadini italiani e dell'Unione Europea e dei familiari dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo;
- il D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013 di introduzione della nuova disciplina in materia di ISEE da applicare con decorrenza 1° gennaio 2015 e di modifica delle soglie di riferimento per l'erogazione dell'assegno nucleo familiare e di maternità da riferirsi all'ISEE e non più all'ISE, giusta comunicazione ministeriale di cui alla G.U. n. 24 del 30/01/2015 e successiva circolare INPS n. 48 del 20/02/2015:
- la nota del 20.01.2015, trasmessa ai Comuni Italiani, nella quale, sempre relativamente all'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani ANCI prendendo a riferimento le norme nazionali ed europee che sanciscono il divieto di

discriminazione ed il principio di parità di trattamento in materia sociale, ha individuato le seguenti categorie di cittadini di Paesi terzi, regolarmente soggiornanti in Europa, ai quali va riconosciuto, in presenza degli altri requisiti soggettivi e reddituali di legge, il diritto all'assegno di cui sopra:

cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti

cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti;

cittadino titolare della protezione sussidiaria;

cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due stati membri, i suoi familiari e superstiti; cittadino familiare di cittadini italiani, dell'Unione Europea o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

cittadino titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

cittadino / lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia e i suoi familiari;

cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.Lgs. 40/2014;

-la Direttiva 2011/98/UE del Parlamento Europeo, recepita con D. Lgs. n. 40/2014, la quale introduce il riconoscimento di un "insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, a prescindere dalle finalità dell'ingresso iniziale nel territorio dello Stato membro in questione", sulla base del principio della parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato ospitante, nella materia della sicurezza sociale;

Atteso che la nozione di "sicurezza sociale", contenuta nella citata Direttiva, deve essere intesa nell'accezione propria del diritto dell'Unione Europea, sulla base della lettura combinata degli artt. 3 comma 3 e 70 del Regolamento CE n. 883/2004, ove vengono definiti i settori della sicurezza sociale, alla luce della quale le prestazioni di "sicurezza sociale" non sono solo quelle prettamente pensionistiche, ma anche quelle cosiddette "miste", ovvero aventi carattere assistenziale, riguardanti, tra le altre, le prestazioni di maternità e di paternità assimilate;

Dato atto che nelle situazioni di conflitto tra una norma interna (statale o regionale) e il diritto dell'Unione Europea, se non è possibile un'interpretazione conforme, va applicato il principio della prevalenza del diritto dell'Unione (Corte Costituzionale 170/284, 389/1989, 168/1991);

Viste, inoltre le sentenze emesse da numerosi Tribunali italiani che hanno visto soccombenti i Comuni a seguito di ricorsi da parte di cittadini di paesi terzi non in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per la concessione dell'assegno di maternità;

Richiamata la Circolare INPS - Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidità Civile - n. 36 del 24.02.2021, con la quale si comunicano gli importi delle prestazioni sociali e dei limiti di reddito validi per l'anno 2021, relativamente alle prestazioni in argomento:

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

- importo mensile nella misura intera: € 145,14 importo annuo € 1.886,82;
- valore dell'indicatore della situazione economica equivalente: € 8.788,99;
 ASSEGNO DI MATERNITA'
- € 348,12 per cinque mensilità e quindi per complessivi € 1.740,60;
- valore dell'indicatore della situazione economica equivalente: € 17.416,66;

Viste le istanze acquisite fino alla data odierna da questo Ente, relative alla richiesta di concessione dell'assegno di maternità e nucleo familiare per l'anno 2021;

Rilevato che i richiedenti, responsabili delle proprie dichiarazioni, ai fini della individuazione del valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare, hanno presentato la dichiarazione sostitutiva unica, ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2014;

Dato atto della sussistenza dell'obbligo per i richiedenti, debitamente informati, di informare tempestivamente l'ente su ogni evento che abbia determinato o determini la variazione del nucleo

familiare o di altri elementi salienti per la concessione del beneficiario e che, sulla base dei mutamenti, il beneficio potrà essere revocato o rideterminato;

Atteso che i Comuni devono trasmettere all'INPS, per via telematica, l'elenco dei beneficiari e i dati necessari per il pagamento dell'assegno;

Ritenuto di dover procedere alla concessione degli assegni di maternità e nucleo familiare a favore dei cittadini richiedenti nell'elenco, allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, All. A, predisposto per la relativa trasmissione all'INPS, atteso che gli stessi risultano in possesso dei requisiti anagrafici ed economici previsti dalla normativa in materia sopra richiamata;

Visto il Decr. Legisl. vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi. Parte II – Regolamento di organizzazione e strumenti operativi;

DETERMINA

- di concedere, per i motivi di cui in narrativa, l'assegno di maternità e nucleo familiare a favore dei richiedenti meglio indicati nell'elenco, allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, All. A, atteso che gli stessi risultano in possesso dei requisiti anagrafici ed economici previsti dalla normativa in materia;
- 2. di trasmettere all'INPS i dati necessari per il pagamento degli assegni, con le modalità prescritte dalla normativa vigente citata in premessa;
- 3. di comunicare i provvedimenti assunti con la presente determinazione ai richiedenti interessati;
- 4. di dare atto che la documentazione relativa al presente provvedimento è conservata agli atti presso l'Ufficio Servizi alla Persona;
- 5. di dare atto, altresì, che la presente determinazione non comporta impegno di spesa in quanto il pagamento degli assegni in parola sono posti, "ope legis", a carico dell'INPS;
- 6. di disporre che la presente determinazione acquisterà efficacia ad avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- 7. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio per n. 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art. 59 comma 2 lettera d) del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi. Parte II Regolamento di Organizzazione e Strumenti Operativi, approvato con deliberazione G.C. n. 4 del 18.01.2013 così come modificato dalle deliberazioni G.C. n. 12 del 06.02.2014, n. 16 del 28/02/2019 e n. 42 del 02.05.2019.

Sannazzaro de' Burgondi, lì 08.07.2021

Il Responsabile della Struttura 4 Servizi alla Persona e Affari Generali Marinella Fassi

ELENCO DOMANDE PER ANF: 3

Codice Fiscale	Cognome	Nome	Prestazione	Pratica	Comune	Importo E	Beneficiario
omissis	omissis	omissis	ANF	15	SANNAZZARO DE' BURGONDI	982,94	
omissis	omissis	omissis	ANF	14	SANNAZZARO DE' BURGONDI	1886,82	
omissis	omissis	omissis	ANF	12	SANNAZZARO DE' BURGONDI	1886,82	

RIEPILOGO

Comune SANNAZZARO DE' BURGONDI N° domande 3 Importo [€] 4756,58